



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 22, riunita in udienza il 18/10/2024 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:

**BONOMI ENZO**, Presidente  
**CRESPI MONICA GIOVANNA MICA**, Relatore  
**MARCANTONIO LUCIO**, Giudice

in data 18/10/2024 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 2989/2023 depositato il 21/11/2023

**proposto da**

Ag. Entrate Direzione Provinciale Como - Via Cavallotti, 6 22100 Como CO

**elettivamente domiciliato presso** dp.como@pce.agenziaentrate.it

**contro**

**Difeso da**

**ed elettivamente domiciliato presso**

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- pronuncia sentenza n. 192/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COMO sez. 2 e pubblicata il 13/07/2023

**Atti impositivi:**

- AVVISO C.36 TER n.

IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2018

## **a seguito di discussione in pubblica udienza**

### **Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

**Resistente/Appellato:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il Contribuente proponeva ricorso con effetti di reclamo impugnando la comunicazione (cod. atto ) degli esiti del controllo formale *ex art. 36 ter* del dpr 600/73 sul Modello Unico PF/2019, anno d'imposta 2018, con la quale l'Ufficio non ha riconosciuto: *i*) la detrazione per gli interessi del mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale, non essendo il Contribuente proprietario dell'immobile; *ii*) le detrazioni per le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, poiché le spese in questione sono state sostenute dal coniuge del Contribuente, come emerge dai documenti di spesa e dai bonifici di pagamento prodotti in data 03.11.2021 con prot. 106372, in sede di controllo formale.

La controversia interessa solo le detrazioni per le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per gli interventi finalizzati al risparmio energetico.

La CTP di Milano, con la sentenza meglio indicato in epigrafe, ha accolto il ricorso del contribuente con compensazione delle spese di giudizio.

L'Ufficio propone appello lamentando, in primo luogo, la non impugnabilità della comunicazione del controllo formale, e, nel merito, l'erroneità della sentenza per Violazione e falsa applicazione dell'art. 16 bis del d.p.r. 917/1986 applicabile *ratione temporis*, nonché degli art. 19 e 47 del dpr 445/2000 precisando che i primi giudici non si sarebbero pronunciati sulle spese per il recupero del patrimonio edilizio con implicito rigetto del ricorso sul punto.

Ribadisce che la detrazione non spetta per il contribuente non è proprietario dell'immobile e i bonifici parlanti sono riferibili alla sola coniuge proprietaria del bene.

Conclude per la riforma della sentenza con vittoria di spese.

Resiste il contribuente che propone appello incidentale per evidenziare l'erroneità del primo deciso che, non riportando nel testo di sentenza, le spese per il recupero del patrimonio edilizio ha sostanzialmente ommesso di pronunciarsi su un motivo di ricorso.

Contesta l'appello dell'Ufficio sia sotto il profilo dell'invocata inammissibilità del ricorso, essendo pacificamente ammessa dalla giurisprudenza, l'impugnabilità della comunicazione in discussione, sia sotto il profilo della riferibilità delle spese sostenute sul conto cointestato dei coniugi anche al coniuge non intestatario dell'immobile nel quale, tuttavia, risiede.

Conclude per l'accoglimento dell'appello incidentale e la conseguente parziale riforma della sentenza nonché per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.

La trattazione della controversia è avvenuta come da separato processo verbale in atti.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'appello dell'Ufficio non è meritevole di accoglimento; diversamente è fondato l'appello incidentale proposto da parte privata.

Preliminarmente risulta infondato il primo motivo di appello. Come correttamente osservato dai primi giudici *il ricorso è ammissibile in quanto anche l'avviso ex art. 36 ter dpr 600/73 è pacificamente impugnabile (Cassazione sentenza 15957/2015 e successive conformi)*".

In punto di detraibilità delle spese per risparmio energetico e per recupero del patrimonio edilizio – precisando che il ricorso riguardava entrambe le voci e che la sentenza di primo grado, verosimilmente per una svista, non si è pronunciata sul punto senza che si possa sostenere un implicito rigetto- si osserva che la stessa Agenzia delle Entrate riconosce che il diritto alla detrazione per le spese di ristrutturazione può essere trasferito al familiare convivente dell'incapiente a condizione che sia il familiare stesso, non proprietario, dell'immobile ad aver sostenuto le spese necessarie per mettere a punto gli interventi. Il familiare che porta in detrazione le spese può essere un figlio, un genitore o il coniuge; cosa determinante è che sia convivente con il proprietario.

Sulla questione si è espressa anche la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 5584 del 21 febbraio 2022 decidendo che la detrazione delle spese supportate per interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al risparmio energetico spetta anche al familiare convivente del proprietario dell'immobile che ha sostenuto le spese. La corte di Cassazione ha, dunque, chiarito che se il proprietario dell'immobile e il proprio familiare, che abbia sostenuto le spese di ristrutturazione, sono conviventi quest'ultimo ben può usufruire della detrazione per le spese sostenute, al verificarsi di tutte le altre condizioni previste dalla legge.

Nel caso in esame è pacifico che le spese in discussione sono state sostenute attingendo dal conto cointestato tra i due coniugi, pertanto la detrazione è fruibile dall'odierno contribuente.

Le spese vengono compensate considerato che, come già dedotto dai primi giudici, il vizio che ha dato origine alla comunicazione per cui è causa era esistente e il contribuente, in ogni caso, l'ha impugnata in primo grado solo parzialmente.

#### **P.Q.M.**

La Corte respinge l'appello principale e in accoglimento dell'appello incidentale e parziale riforma della sentenza di I° Grado annulla la comunicazione ex art. 36 ter del DPR 600/73 anche con riguardo alle spese per recupero del patrimonio edilizio. Spese compensate.

Così deciso in Milano, il 18 ottobre 2024

IL RELATORE

Dott.sa Monica Crespi

IL PRESIDENTE

Dott. Enzo Bonomi